

Novembre 2014

Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert**La pubblicazione sulla G.U. della Legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre”****Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE ed il recepimento della Direttiva 2013/36/UE**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014 è stata pubblicata la Legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre”. Tra le Direttive europee che dovranno essere recepite di particolare rilevanza è la Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga la IV e la VII Direttiva CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese nonché la Direttiva 2013/36/UE che riforma la disciplina dell'attività bancaria

1. La pubblicazione sulla G.U. della Legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre” – Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di conti annuali e consolidati delle imprese

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 251 del 28 ottobre 2014 della Legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre”¹ si completa il quadro normativo per l'avvio della procedura di recepimento della Direttiva 2013/34/UE² che modificherà l'attuale disciplina legale relativa alla redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo.

La Legge prevede all'articolo 1 che il Governo sia delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234³, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B. La Direttiva 2013/34/UE è indicata nelle Direttive di cui all'elenco B.

A differenza, della Legge 26 marzo 1990, n. 69, *Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria*, nella quale era contenuta la delega per il recepimento della IV e della VII Direttiva CEE⁴, non sono stati indicati criteri ispiratori per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE. In particolare, per il recepimento delle richiamate Direttive erano stati individuati nel 1990 i seguenti criteri:

- a) realizzare l'obiettivo della completezza e analiticità dell'informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le società di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacità informativa assicurato dalle disposizioni vigenti;
- b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 9 e 23

¹ Il testo della Legge è disponibile all'indirizzo <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014:154>

² Il testo della Direttiva è stato pubblicato sulla rivista “Il controllo nelle società e negli enti”, fasc. IV-V 2013; il testo è disponibile al link http://www.ilcontrolloinlesocietaeneigenti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=105:direttiva-201334ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio&catid=9:normativa&Itemid=22

³ Recante *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*

⁴ Direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983.

Contents:

1. La pubblicazione sulla G.U. della Legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre” – Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di conti annuali e consolidati delle imprese 1
2. La pubblicazione sulla G.U. della Legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre” – Il recepimento della Direttiva 2013/36/UE in tema di accesso all'attività degli enti crediti ed in tema di bilancio prudenziale..... 3

- della direttiva n. 78/660, con facoltà di utilizzare anche le previsioni dell'articolo 2, paragrafo 6, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla lettera a);
- c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci dei conti annuali, le regole dettate dagli articoli 31 e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'articolo 59 della medesima direttiva, come modificato dall'articolo 45 della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi di valutazione di cui all'articolo 33;
 - d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia dalle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;
 - e) prevedere e regolare la redazione di bilanci consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'articolo 6 della direttiva n. 83/349, con riferimento alle società di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici che controllino altre imprese;
 - f) estendere la disciplina di cui alla lettera e) ad altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle finalità della direttiva;
 - g) considerare fattispecie di controllo, per gli effetti stabiliti dalla lettera f), almeno quelle in cui un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di altra impresa, computando a tali fini anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, ma non anche quelli spettanti per conto di terzi;
 - h) prevedere la possibilità di effettuare un consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della direttiva n. 83/349;
 - i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella detenzione in via esclusiva o prevalente di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;
 - j) modificare la formulazione dell'articolo 2359 del codice civile, in modo da assicurare il coordinamento con le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;
 - k) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo.

La Direttiva 34/2013 Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 abroga la Quarta e la Settima Direttiva relative a bilanci di esercizio e bilanci consolidati che, come noto, sono state recepite nel nostro Paese con il Decreto Legislativo n. 127 del 1991.

La nuova Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20 luglio 2015.

La nuova Direttiva, una volta recepita dai singoli Stati membri, dovrà essere applicata a partire dai bilanci 2016⁵.

Il legislatore comunitario consente numerose opzioni e, pertanto, saranno i legislatori nazionali a dover fare alcune scelte. Ad esempio, gli Stati membri potranno autorizzare o prescrivere l'adattamento degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico al fine di includere la destinazione dell'utile o il trattamento della perdita. Con riferimento allo stato patrimoniale, gli Stati membri potranno recepire uno o entrambi gli schemi previsti dalla Direttiva, ma potranno anche autorizzare o prescrivere, per tutte o per talune categorie di imprese, la presentazione delle voci dello stato patrimoniale secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci correnti e non correnti, purché le informazioni siano equivalenti a quelle fornite dai citati altri due schemi, a struttura orizzontale o verticale, previsti dalla nuova Direttiva.

La Direttiva conferma i principi generali di redazione del bilancio, in particolare i principi di prudenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio. Gli Stati membri potranno definire i casi eccezionali di deroga alle disposizioni contenute nella Direttiva e fissare il corrispondente regime derogatorio applicabile in tali casi.

Tra i profili di novità meritano attenzione i seguenti aspetti:

- l'individuazione, e la conseguente segmentazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa, delle microimprese e delle piccole imprese, delle imprese di medie dimensioni e delle grandi imprese; analoga ripartizione è prevista nell'ambito dei gruppi di imprese;
- la valutazione alternativa opzionale delle immobilizzazioni basata su importi ride-

⁵ In tema si veda il contributo al link <http://www.giuffre.it/it-IT/products/46648.html>

terminati, ovvero rivalutati, con una specifica regolamentazione della relativa riserva, che può essere interamente o parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento (gli Stati membri potranno prevedere norme per disciplinare l'uso della riserva di rivalutazione, ma il trasferimento nel conto economico può avvenire soltanto se gli importi trasferiti sono stati iscritti come oneri o rappresentano plusvalenze effettivamente realizzate. Nessuna parte della riserva di rivalutazione può essere distribuita, né direttamente né indirettamente, a meno che non corrisponda a una plusvalenza realizzata);

- le informazioni nella nota integrativa, relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico, dovranno essere presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei prospetti numerico-tabellari di stato patrimoniale e di conto economico;
- l'articolo 16 della Direttiva e il Considerando n. 24 prevedono, per tutte le imprese, l'indicazione dei principi contabili adottati nella redazione del bilancio;
- le imprese di medie e grandi dimensioni (e gli enti di interesse pubblico) dovranno fornire, tra l'altro, specifiche informazioni sulla natura e sugli effetti finanziari di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico e nello stato patrimoniale;
- l'art. 34 della Direttiva prevede che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dovrà esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione al bilancio. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dovrà inoltre dire se la relazione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili. Il revisore, poi, dichiara se, in base a quanto conosciuto e compreso dell'impresa e del relativo contesto nel corso della revisione, ha individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione e fornisce un'indicazione sulla natura di tali errate dichiarazioni.

Di particolare interesse è l'eliminazione della possibilità di capitalizzare i "costi di ricerca" all'attivo dello stato patrimoniale che, pertanto, dovranno essere imputati nel conto economico (come peraltro già prevede il principio contabile nazionale OIC 24).

È confermata l'importanza della relazione sulla gestione, con l'eccezione delle imprese di dimensioni piccole e medie, che dovrebbe presentare un fedele resoconto dell'andamento dell'attività e della situazione dell'impresa, formulato in modo compatibile con le dimensioni e la complessità della stessa e non limitando le informazioni agli aspetti finanziari.

2. La pubblicazione sulla G.U. della Legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre" – Il recepimento della Direttiva 2013/36/UE in tema di accesso all'attività degli enti crediti ed in tema di vilanza prudenziale

L'articolo 2 della Legge 7 ottobre 2014, n. 154 contiene invece i principi e i criteri direttivi per il recepimento della Direttiva 2013/36/UE⁶.

In particolare, è previsto che nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013⁷, il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
- b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;
- c) attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro;
- d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE, con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea, la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari, in modo da rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari

⁶ Il testo della Direttiva è disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:IT:PDF>

⁷ Gli Stati membri avrebbero dovuto adottare entro il 31 dicembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva.

- stessi; individuare inoltre il momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina;
- e) attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;
- f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché di rafforzare i presidi relativi ai conflitti di interessi degli intermediari e a tutela delle esigenze di trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire a carico dei soci e degli amministratori degli intermediari l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58;
- g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le facoltà di opzione che il regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;
- h) disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;
- i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
- 1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'articolo 144 e la relativa procedura sanzionatoria, stabilendo:
 - 1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni, tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi, e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
 - 1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
 - 1.2.1) la sanzione applicabile alle società o enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;
 - 1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
 - 1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile;
 - 2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste nel vigente articolo 144, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione;
 - 3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 133, 139 e 140, in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2);
 - 4) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi previsti e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative;
- l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
- 1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i principi e criteri direttivi previsti alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;
 - 2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194, in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro;
- m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere i) e l):
- 1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione;
 - 2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

- 3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
 - 4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo il vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
 - 5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;
- n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;
 - o) attribuire alle autorità di vigilanza, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività degli intermediari nei casi previsti dalla direttiva 2013/36/UE, operando gli opportuni raccordi con la disciplina della gestione delle crisi;
 - p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle autorità nazionali preposte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modificazioni e integrazioni occorrenti ad adeguare l'entità delle sanzioni ivi previste, coerentemente con quanto stabilito alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), del presente comma, e a introdurre le misure di cui alla lettera n), nonché ogni altra modificazione e integrazione necessaria a garantire la coerenza, la proporzionalità e l'adeguatezza delle sanzioni previste a carico di tutti i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - q) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

4 novembre 2014

Authors: **Andrea Cerri** e **Claudio Sottoriva**

Andrea Cerri, PhD in *Management* presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Laurea specialistica in *Management* per l'impresa presso la Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano.
Dall'A.A. 2009-2010 cultore della materia alla cattedra di *Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda* presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano.
Socio fondatore AC²S.

Claudio Sottoriva, Professore Aggregato di *Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda* presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano.
Dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Milano. Consulente tecnico e perito penale del Tribunale di Milano.
Revisore legale dei conti.
Segretario di Redazione della rivista *Il controllo nelle società e negli enti*, Giuffrè Editore, Milano.
Socio fondatore AC²S.

This publication is intended to highlight issues and not to be comprehensive, nor to provide legal or financial advice.

© Ac2s s.a.s. - All rights reserved 2014

We currently hold your contact details, which we use to send you newsletters such as this and for other business communications.

We use your contact details for our own internal purposes only. If you no longer wish to receive this newsletter, please let us know by emailing us at info@ac2s.it

Contatti:

Dott. Andrea Cerri

andrea.cerri@ac2s.it

Prof. Claudio Sottoriva

claudio.sottoriva@ac2s.it

20123 Milan (Italy)
Piazza Antonio Cantore, 3